



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

SETTORE ESPROPRI

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONCESSIONI STRADALI -

ORDINANZA n. 18

IL DIRIGENTE

Visto la nota n.35882, del 27/04/2011, con la quale il Dirigente del Settore Manutenzione Stradale " Soveratese", ha chiesto il divieto di transito ai pedoni in corrispondenza del ponte Beltrame e ponte Grizzo, della S.P. n. **124** : " Soverato – Montauro Scalo - Pietragrande - Caminia", mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale mobile (Fig. II 54 art. 117 Cod. 165), poiché i lavori di costruzione delle passerelle pedonali affiancate ai suddetti ponti sono ancora sospesi e non transitabili ;

Considerato che al fine di tutelare la sicurezza degli utenti della strada, è opportuno istituire il divieto di transito ai pedoni, sulla S.P. n. 124 : " Soverato – Montauro Scalo - Pietragrande – Caminia ", in corrispondenza del ponte Beltrame e del ponte Grizzo, nei due sensi di marcia, dal Km 3+600 al Km 3+750, al Km 4+400 e al Km 4+500, mediante l'apposizione della segnaletica stradale mobile (Fig.II 54 art. 117 Cod. 165) dell'art.39 del D.lgs 30.04.1992, n.285 (Codice della Strada);

Visto l'art.6 comma 4° lettera B del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgvo. 30.4.1992, n.285 e successive modifiche;

ORDINA

per la causale su espressa, il divieto di transito ai pedoni, sulla strada provinciale **n.124** : " Soverato – Montauro Scalo - Pietragrande – Caminia ", in corrispondenza del ponte Beltrame e ponte Grizzo, nei due sensi di marcia, dal Km 3+600 al Km 3+750, al Km 4+400 e al Km 4+500, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica mobile (Fig.II 54 art. 117 Cod. 165) dell'art.39 del D.lgs 30.04.1992, n.285 (Codice della Strada), dalla data della presente e fino al completamento dei lavori delle relative passerelle pedonali.

Il Settore Manutenzione Stradale " Soveratese " dovrà provvedere all'installazione della relativa segnaletica indicante il divieto così come previsto dal nuovo Codice della Strada.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 07/08/90 n. 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni della pubblicazione, al TAR competente.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs 285/92, sempre nel termine di giorni 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Catanzaro, 28.04.2011

Il Dirigente
dr. ing. Francesco Augruso